

COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

Regolamento Edilizio

Indice generale

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
Art. 1 - Finalità del Regolamento Edilizio	
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Rinvii a norme vigenti	5
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	
Capo I SUE, SUAP e organismi consultivi	
Art. 4 - Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)	
Art. 5 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	
Art. 6 - Procedimenti edilizi: disposizioni	6
Art. 7 - Controlli a campione	7
Capo II Altre procedure e adempimenti edilizi	7
Art. 8 - Dichiarazione di inagibilità	7
Art. 9 - Contributo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	
Art. 10 - Pareri preventivi	
Art. 11 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia	
TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	
Capo I Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori	
Art. 12 - Comunicazione di inizio/fine lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggett	
responsabili per la fase di esecuzione dei lavori	
Art. 13 - Occupazione di suolo pubblico	
Capo II Norme Tecniche sull'esecuzione dei lavori	
Art. 14 - Punti fissi di linea	
Art. 15 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	
Art. 16 - Cartelli di cantiere	
Art. 17 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni	
Art. 18 - Ritrovamenti archeologici, di ordigni bellici e interventi di bonifica	
Art. 19 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	11
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E	40
FUNZIONALI	
Capo I Disciplina dell'oggetto edilizio	
Art. 20 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	
20.1 - Destinazioni d'uso	
20.2 - Caratteristiche dei locali residenziali	
20.3 - Altezze minime	13
20.4 - Superfici minime	
20.5 - Dotazione degli alloggi	
20.6 - Ventilazione, aerazione e illuminazione	
20.7 - Sottotetti o mansarde	
20.8 - Recupero dei sottotetti ai fini abitativi	15
20.9 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti	15
20.10 - Piani seminterrati e sotterranei	15
20.11 - Protezione dall'umidità	15
20.12 - Posti auto	15
20.13 – Servizi igienici	
Art. 21 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza	
energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici,	
all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquina	anti
o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	
a) Contenimento dei consumi idrici	
Art. 22 - Impianti al servizio dell'agricoltura	
Art. 23 - Adeguamento sismico degli edifici esistenti	
Capo II Disciplina degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico	
Capo ii Diccipilia acgii opazi aporti passiloi c ai acc passiloc	

Art. 24 - Strade	18
Art. 25 - Portici	18
Art. 26 - Piste ciclabili	18
Art. 27 - Aree per il parcheggio	18
Art. 28 - Piazze e aree pedonali	
Art. 29 - Attraversamenti pedonali e marciapiedi	19
Art. 30 - Connessioni funzionali	
Art. 31 - Passi carrai e uscite per autorimesse	
Art. 32 - Plateatico/dehors su suolo pubblico	
Art. 33 - Recinzioni	
Art. 34 - Numerazione civica	
Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente	
Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche	
Art. 35 - Impianti tecnologici	21
Art. 36 - Approvvigionamento idrico	21
Art. 37 - Depurazione e smaltimento delle acque	
Art. 38 - Ricarica dei veicoli elettrici	
Art. 39 - Telecomunicazioni	
Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	
Art. 40 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	
Art. 41 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	
Art. 42 - Coperture degli edifici	
Art. 43 - Serramenti esterni degli edifici	
Capo VI Elementi costruttivi	
Art. 44 - Superamento barriere architettoniche	
Art. 45 - Cortili e lastrici solari	
Art. 46 - Chiostrine e pozzi luce	
Art. 47 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza	
Art. 48 - Piscine	24
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	
Art. 49 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	
Art. 50 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenzia	
dal titolo edilizio	
Art. 51 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	
Art. 52 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari	
TITOLO V NORME TRANSITORIE	
Art. 53 - Aggiornamento del regolamento edilizio	
Art. 54 - Entrata in vigore del regolamento edilizio	
Art. 55 - Abrogazioni di precedenti norme	
Allegato A Quadro delle definizioni uniformi	
allegato B Quadro delle definizioni comunali	
allegato C Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attiv	
edilizia	34

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 - Finalità del Regolamento Edilizio

Il presente regolamento contiene i requisiti tecnici per la disciplina dell'attività edilizia, integrativi e/o complementari rispetto alla normativa uniforme sovraordinata.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi sono riportate nell'Allegato A e nell'allegato B.

Gli allegati comprendono le definizioni uniformi e le definizioni ulteriori necessarie a completare la disciplina urbanistica ed edilizia comunale.

Per le definizioni relative agli elementi stradali, alle zone agricole, al risparmio energetico, alle barriere architettoniche, ecc. si fa riferimento alle specifiche normative di settore.

Art. 3 - Rinvii a norme vigenti

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale e regionale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, a cui vengono applicate le ulteriori specificazioni contenute nel presente regolamento.

In particolare sono recepite le disposizioni normative sovraordinate per le seguenti materie:

- a) procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi e la presentazione delle segnalazioni/ comunicazioni e le modalità di controllo degli stessi;
- b) modulistica unificata edilizia, elaborati e documentazione da allegare alla stessa;
- c) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - · limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - · rispetti: stradale, ferroviario, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti;
 - accessi stradali:
 - zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - · siti contaminati;
- d) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- e) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
- Si intendono inoltre qui recepite tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia non in contrasto con il presente regolamento o con la normativa di cui sopra.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 4 - Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (il SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge l'attività di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni e istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia e le attività di informazione sulla materia.

Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi.

Il SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.

Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUE i procedimenti relativi a istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono ad altre discipline.

Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica mediante la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 5 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (il SUAP) costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizi.

Ruolo, funzioni, rapporti con altri Settori Comunali ed Enti inerenti l'ambito di competenza del SUAP saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 6 - Procedimenti edilizi: disposizioni

La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Si considereranno irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme diverse di trasmissione.

I documenti sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l'inoltro delle pratiche.

Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali rimane comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di copie in forma cartacea degli elaborati grafici, conformi all'originale formato digitale.

Le istanze, segnalazioni e comunicazioni dovranno essere corredate da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel "Quadro riepilogativo della documentazione" facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata.

Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 7 - Controlli a campione

Le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate, potranno essere assoggettate a controllo a campione e con le modalità eventualmente definite dalla Regione Veneto.

Le segnalazioni certificate di agibilità potranno essere assoggettate a verifica ispettiva con le modalità eventualmente definite dall'Ufficio.

Rimane salvo l'esercizio della vigilanza sull'attività urbanistico edilizia all'interno del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi e alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

Capo II Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 8 - Dichiarazione di inagibilità

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.

L'inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici.

In presenza di condizioni di inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità o depositata la segnalazione certificata di agibilità, il Responsabile dell'Area Tecnica, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i requisiti e ne sospende l'uso fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.

In caso di situazioni straordinarie, contingibili e urgenti si procede con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 222 del R.D. 1265/1934.

Art. 9 - Contributo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

Il contributo di costruzione è determinato con Delibera del Consiglio Comunale e aggiornato con delibera di Giunta Comunale.

Il valore di monetizzazione delle aree a parcheggio e verde pubblico o di altre aree per servizi è determinato da apposita Delibera di Giunta Comunale.

La somma relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria potrà essere corrisposta in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento finale o versata in quattro rate semestrali di eguale importo. Per il rilascio del provvedimento dovrà essere versata almeno la prima rata degli oneri di urbanizzazione.

La somma di cui al contributo relativo al costo di costruzione può essere corrisposta in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento o all'inizio dei lavori oppure in corso d'opera alle seguenti scadenze:

- · 30% dell'importo del contributo all'inizio dei lavori;
- 30% dell'importo del contributo relativo al completamento del rustico;
- 40% dell'importo del contributo alla segnalazione di agibilità e comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione.

Qualora si intenda praticare la rateizzazione, sia per gli oneri di urbanizzazione che per il contributo relativo al costo di costruzione, dovrà essere presentata opportuna garanzia con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il mancato versamento delle rate dei contributi nei termini suddetti comporta la corresponsione degli interessi/sanzioni previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Pareri preventivi

È facoltà dei soggetti interessati richiedere allo Sportello Unico dell'Edilizia un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi oggetto di successivo titolo abilitante, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili.

La richiesta di parere preventivo è assoggettata al pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Entro 60 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico dell'Edilizia si esprime con un parere di massima, in alcun modo vincolante per pareri o atti successivi, che deve intendersi riferito allo specifico quesito oggetto del parere.

Art. 11 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

Il proprietario di immobili, o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità, è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.

Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose, per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, spontaneamente o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo (sia relativamente ai profili di carattere urbanistico-edilizio che a quelli di tutela dei beni culturali e/o paesaggistici), limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.

L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda l'effettiva verifica dell'esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio.

Il proprietario o l'avente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico dell'Edilizia.

Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della vigente normativa.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

Art. 12 - Comunicazione di inizio/fine lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori

Il titolare del permesso di costruire o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all'Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, la data di fine lavori e tutte le eventuali variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera, mediante il portale telematico dedicato.

In caso di mancata comunicazione della data di inizio lavori, sarà considerata valida quella di rilascio del permesso di costruire.

Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni.

Nel caso di *interventi su edifici esistenti* per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso.

Nel caso di *opere di urbanizzazione*, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella specifica convenzione sottoscritta.

I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio o l'opera siano completi in tutte le loro parti comprese le opere accessorie e di finitura. Ai fini della segnalazione di agibilità possono risultare non completate solo le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell'accesso alla costruzione e l'assetto del verde di pertinenza.

Art. 13 - Occupazione di suolo pubblico

Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo all'occupazione e/o alla manomissione.

Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento.

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati.

Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l'eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.

Capo II Norme Tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 14 - Punti fissi di linea

Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l'intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati.

L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.

Art. 15 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

In tutti i cantieri i soggetti responsabili dei lavori devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.

Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all'opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.

Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Il Responsabile dell'Area Tecnica competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli, oltre alla riproduzione cartacea del titolo abilitativo, copia degli elaborati grafici e ogni ulteriore atto, in qualunque modo denominato, eventualmente necessari in relazione alle modalità esecutive del progetto e alle caratteristiche ambientali del luogo.

Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

Gli interventi funzionali allo svolgimento dell'attività di cantiere quali recinzioni, baracche di cantiere, transenne, misure di protezione, cartellonistica di cantiere e simili, a carattere provvisorio e la cui durata non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono, non richiedono la presentazione di alcuna comunicazione/richiesta di titolo edilizio né la presentazione di alcuna richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Art. 16 - Cartelli di cantiere

Gli estremi relativi al titolo edilizio devono venire evidenziati in apposito cartello indicatore delle dimensioni idonee per essere visibile ed esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via.

La tabella e le scritte relative ai cantieri sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

Art. 17 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.

La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese dell'intestatario del titolo abilitativo.

Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto della vigente normativa di settore.

Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo.

Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione.

La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.

Art. 18 - Ritrovamenti archeologici, di ordigni bellici e interventi di bonifica

L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici deve essere posto a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.

L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.

Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Qualora sia riscontrata la presenza di una qualsiasi potenziale contaminazione il soggetto responsabile è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

Tutti gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti.

Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico, archeologico e dell'ambiente.

Art. 19 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.

Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree, degli impianti e delle attrezzature pubbliche.

Qualora le opere di ripristino non siano state correttamente eseguite e/o in caso di inottemperanza, gli uffici competenti ne ordineranno l'esecuzione con le opportune prescrizioni entro un termine tecnicamente congruo, dopo di che il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 20 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

20.1 - Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso riguarda la categoria d'uso funzionale di un immobile o di una singola unità immobiliare.

Annessi, depositi, ripostigli, aree a parcheggio e garage di pertinenza nonché i magazzini, quando non singolarmente e specificatamente considerati, assumono la destinazione d'uso dell'edificio principale di cui costituiscono pertinenza.

Gli usi principali, di cui al primo comma, si articolano a loro volta come di seguito stabilito:

a) **RESIDENZIALE**: residenze permanenti e temporanee, urbane e rurali, individuali e collettive, nonché le attività riconducibili alla destinazione residenziale purché così disciplinate da norme specifiche, quali ad esempio: bed & breakfast, ecc.

b) **TURISTICO RICETTIVA**, come di seguito articolata:

- strutture ricettive alberghiere
- strutture ricettive all'aperto
- strutture ricettive complementari
- strutture in aree attrezzate per la sosta temporanea
- le seguenti attrezzature ricettive e/o per lo spettacolo, quando non trattasi di opere pubbliche: cinema; teatro; luna park; sale per manifestazioni; sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri sociali privati; centri culturali o di interesse religioso;

c) PRODUTTIVA e DIREZIONALE, come di seguito articolata:

- Attività direzionali:
 - uffici pubblici e privati; studi professionali; sedi bancarie; agenzie varie;
 - sedi di associazioni:
 - scuole e centri di formazione professionale privati;
 - complessi direzionali;
 - asili nido privati e i baby-sitting e le attività a questi analoghe;
 - studi/ambulatori medici;
- Attività artigianale di servizio e artistica:
 - lavanderie, lavanderie automatiche, esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini; centri estetici, carrozzerie, elettrauto, gommisti e affini; laboratori odontotecnici; casa funeraria;
 - palestre, centri fitness, ludoteche private;
 - laboratori d'arte.
- Attività **artigianale produttiva**: attività di artigianato di produzione, compresi i laboratori di sperimentazione e ricerca e gli uffici tecnici di attività principali artigianali produttive.
- Attività **industriale**: le attività industriali, compresi i laboratori di sperimentazione e ricerca e gli uffici tecnici (di attività principali industriali).
- Attività di logistica: l'insieme delle attività e operazioni connesse all'approvvigionamento, destinazione e stoccaggio di materiali e prodotti destinati all'artigianato di servizio, artistico e di produzione, alle industrie, ai complessi commerciali, nonché alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
- Attività **agroindustriali**: attività di approvvigionamento, stoccaggio, trasformazione e condizionamento di prodotti derivanti dall'agricoltura.

- d) **COMMERCIALE**, come di seguito articolata:
 - Esercizio commerciale
 - Esercizi di vicinato
 - Medie e grandi strutture di vendita
 - Pubblici esercizi: caffè, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie
 - Attività di gioco soggette alle disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati
 - Pensioni per animali da affezione: pensioni per cani ed altri animali, esercitate in zona agricola e non associate ad una attività principale di allevamento, come ad esempio, nel caso di allevamento razze canine, quelle non associate ad attività principale di cinotecnica
 - Rimessaggio camper e veicoli con esclusione delle attività di manutenzione
- e) RURALE, come di seguito articolata:
 - Strutture agricolo-produttive
 - Allevamenti zootecnico-intensivi
 - Attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, ippicoltura
 - Tutte le attività assimilate alla agricolo-produttiva sulla base della normativa specifica di settore

Alla declinazione delle destinazioni d'uso sopra descritta corrisponde uno specifico contributo di costruzione pertanto l'eventuale sua modifica potrà comportare un eventuale conguaglio in termini di contributo di costruzione.

Laddove sia prevista una destinazione d'uso non specificatamente descritta tra quelle sopra elencate, si procederà in via analogica attraverso l'assimilazione a quella più rispondente alle caratteristiche di quelle sopra definite, con valutazioni che tengano conto anche del carico urbanistico.

20.2 - Caratteristiche dei locali residenziali

Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare.

Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente i diversi spazi in base all'utilizzo.

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo in ogni alloggio si distinguono:

Spazi abitabili o locali di abitazione: camere da letto, soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;

Spazi accessori o locali di servizio: bagni, antibagni, ripostigli, verande, lavanderie, taverne, spogliatoi, guardaroba, corridoi, sbrattacucina, depositi, centrali termiche, magazzini, cantine, garage, ecc.

20.3 - Altezze minime

Devono essere previste le seguenti altezze minime:

- Per la RESIDENZA e assimilabili (es. uffici privati) devono essere garantite le seguenti altezze minime utili interne:
 - spazi abitabili o locali di abitazione : m 2,55
 - spazi accessori o locali di servizio: m 2,20

Per i locali abitabili delle unità immobiliari preesistenti, soggette a intervento di recupero edilizio o ristrutturazione, con esclusione della demo-ricostruzione, sono ammesse altezze minori, non inferiori a m 2.40.

I locali destinati ad ATTIVITÀ AD USO COLLETTIVO (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), fatto salvo il rispetto di normative speciali, dovranno avere un'altezza utile minima di m 2,80 ad eccezione dei locali accessori che dovranno avere altezza utile minima di m 2,20.

In ogni caso, sono eccezionalmente ammissibili altezze minori su espressa deroga del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente.

Per la misura dell'altezza, in caso di solaio con travetti, l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 70.

20.4 - Superfici minime

I locali di abitazione devono avere superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00 con lato minimo di almeno m 2,00.

Per gli uffici, i laboratori, gli ambulatori, dovrà essere garantita una superficie minima di mq 14, comprensiva della dotazione obbligatoria di un vano per servizi igienici.

La superficie utile netta minima delle abitazioni residenziali non può essere inferiore a mq 35,00 (1 abitante) per le nuove costruzioni e mq 30,00 (1 abitante) nel caso di ristrutturazioni, con esclusione della demo-ricostruzione, e/o restauri di edifici esistenti. Non concorrono comunque alla formazione di tale superficie le autorimesse, le cantine, gli spazi condominiali, le terrazze e i muri perimetrali.

20.5 - Dotazione degli alloggi

Tutti gli alloggi devono essere dotati dei seguenti locali:

- · stanza di soggiorno;
- cucina o ambiente di cottura;
- · camera da letto:
- un locale servizio igienico principale di almeno mq 4,00 con aerazione diretta dell'esterno;
- posto auto come previsto al successivo punto 12.

20.6 - Ventilazione, aerazione e illuminazione

Per la **RESIDENZA** e assimilabili (es. ufficio privato), la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a **1/8** della superficie del pavimento.

Nei casi di restauro e risanamento conservativo, dove non è possibile l'adeguamento per dimostrati motivi d'ordine tecnico-architettonico (mantenimento dei fori di facciata), la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a **1/10** della superficie del pavimento.

Per i locali abitabili ricavati al sottotetto (**mansarde**) il rapporto in parola è di 1/10 della superficie di pavimento intesa come la sola superficie abitabile.

Il **bagno principale** deve essere fornito di finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a mq 0,60 per il ricambio dell'aria.

Nei **bagni ciechi**, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 5 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 10 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente.

Nelle **cucine** e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione con espulsione a tetto.

I **corridoi** e i disimpegni possono essere illuminati e aerati in modo indiretto.

I locali destinati ad ATTIVITÀ AD USO COLLETTIVO (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), fatto salvo il rispetto di normative speciali, possono avere le seguenti caratteristiche:

- · l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
- · l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale.

Deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria adequato all'uso del locale.

Per superficie illuminante, che deve essere riportata sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata rilevabile dai prospetti.

20.7 - Sottotetti o mansarde

I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddisfare le caratteristiche stabilite per gli spazi abitabili ed essere opportunamente isolati termicamente.

L'altezza dei locali in essi ricavabili deve essere mediamente di m 2,40 con un minimo di m 1,60 misurata dal pavimento all'intradosso del solaio.

In caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 70.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi non devono necessariamente essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi.

20.8 - Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

Per i sottotetti esistenti valgono le disposizioni di cui all'eventuale normativa regionale vigente (cfr Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 51).

20.9 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 nel caso di nuove costruzioni e m 1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni, ed essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale.

Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio. Non rientrano nella definizione di scale principali, quelle di servizio e quelle interne agli alloggi.

Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala.

Nei vani scala è fatto assolutamente divieto di realizzare aperture di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Le ringhiere e i parapetti dovranno avere altezza minima di m 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro. Gli stessi dovranno inoltre essere costruiti e posati in maniera tale da non essere scalabili.

L'eventuale impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla specifica normativa.

20.10 - Piani seminterrati e sotterranei

I locali seminterrati e sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio (garage, centrali termiche, lavanderie, cantine, taverne, ecc.).

20.11 - Protezione dall'umidità

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuno strato impermeabilizzante, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

I locali abitabili ubicati al piano terra, qualora non esista sottostante scantinato, devono essere sopraelevati di almeno cm 30 rispetto alla quota di spiccato delle fondazioni.

I pavimenti relativi devono perciò essere impostati su vespaio ventilato o similare dello spessore di almeno cm 30.

20.12 - Posti auto

Nelle *nuove costruzioni* ogni alloggio deve essere dotato di almeno un posto macchina coperto e uno scoperto.

I posti macchina scoperti possono essere ricavati anche su piani seminterrati e/o interrati a condizione che almeno il 50% del totale degli stessi sia previsto fuori terra e che vengano qualificati e gestiti come spazi condominiali comuni.

Negli interventi sugli *edifici esistenti*, fatta salva la dotazione preesistente che non può essere ridotta, deve essere previsto, per ogni nuovo alloggio ricavato, almeno un ulteriore posto auto, coperto o scoperto.

In zona "A", ove sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di ricavare il posto macchina, dovrà essere corrisposta una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggio (dimensione standard mq 15,00).

20.13 - Servizi igienici

Tutti i locali destinati a servizi igienici devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di m 1,60 di regola piastrellate o comunque rivestiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
- · essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale.
- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza continuativa di persone.

I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno.

Unicamente per i bagni secondari è consentito l'accesso direttamente dalla camere da letto.

L'illuminazione artificiale e la ventilazione indiretta o mediante aspirazione forzata dei locali ad uso servizio igienico può essere consentita nei seguenti casi:

- · nelle abitazioni civili quando abbiano già un bagno principale;
- · negli alberghi, pensioni e similari, quando il servizio sia ad uso esclusivo di una camera; in tale caso non necessita di zona filtro;
- negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici soggetti a specifiche forme di tutela.

Negli **ESERCIZI PUBBLICI** i servizi igienici devono osservare tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi alle varie tipologie e, in particolare, devono essere distinti per sesso e avere pavimenti e pareti lavabili fino all'altezza di m 2,00.

Art. 21 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia, ai requisiti ecologici ed ambientali, al comfort abitativo è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia con particolare riferimento alle seguenti materie:

- efficienza energetica e prestazioni energetiche degli edifici;
- · impianti di climatizzazione (riscaldamento, raffrescamento), idrici e sanitari;
- fonti energetiche rinnovabili;
- · sistemi di illuminazione e contenimento dell'inquinamento luminoso;
- · prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon;
- · acustica.

a) Contenimento dei consumi idrici

Con le specifiche indicazioni del gestore del servizio idrico negli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a mq 1000, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, esclusi condomini, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi e per altri usi non potabili. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.

Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per

l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale), di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente e del gestore del servizio idrico.

Art. 22 - Impianti al servizio dell'agricoltura

Ai sensi della vigente normativa sono identificati come:

- <u>allevamenti a carattere famigliare</u>: allevamenti con scopo di consumo famigliare con carichi di peso vivo entro quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
- <u>allevamenti zootecnici aziendali</u>: allevamenti in connessone con il fondo agricolo secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
- <u>allevamenti intensivi</u>: allevamenti con annesse strutture edilizie e impianti non collegati con nesso funzionale a un'azienda agricola e organizzati anche in forma industriale, oppure allevamenti che pur mantenendo un nesso funzionale con un'azienda agricola, superano come carico di peso vivo i limiti previsti dalla normativa regionale vigente.

Fatta salva la normativa di settore applicabile agli allevamenti intensivi, per tutti gli altri allevamenti è obbligatoria la dotazione di un'adeguata **concimaia** che deve rispettare una distanza minima di:

- m 30,00 dalle abitazioni riducibili a m 10,00 per quella dell'operatore agricolo
- m 20,00 da confini e strade salvo motivate deroghe previo parere favorevole del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria;
- · m 50 dalle cisterne e prese d'acqua potabile.

Fatta salva la normativa di settore applicabile agli allevamenti intensivi, le nuove stalle e i locali per il ricovero del bestiame dovranno distare non meno di:

- m 30,00 dalle *abitazioni* con esclusione di quella dell'operatore agricolo;
- m 100,00 dai *centri abitati* esistenti e previsti dallo strumento urbanistico vigente rappresentati da zone di consolidato residenziale o turistico-produttivo e da zone per servizi di interesse pubblico.

I ricoveri per gli animali devono essere aerati e illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

In occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, vanno rispettate le suddette distanze reciproche qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.

Le serre, fisse e mobili, sono normate dalla vigente normativa regionale.

Le strutture di ricovero degli equidi (box, recinzioni), che non costituiscono allevamento, sono regolate dalla vigente normativa regionale.

Art. 23 - Adeguamento sismico degli edifici esistenti

Per gli edifici costruiti antecedentemente alla classificazione del territorio comunale quale zona sismica (D.M. 14.05.1982) la realizzazione degli interventi di miglioramento, consolidamento statico e rinforzo, compresa la realizzazione di cordoli di collegamento nel sottotetto, sono da intendersi lavori di straordinaria manutenzione e possono essere realizzati in deroga ai parametri del vigente P.I..

Rimane salvo il rispetto dell'art. 873 del C.C..

Capo II Disciplina degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico

Art. 24 - Strade

Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adequate caratteristiche prestazionali alle opere stradali.

Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante dagli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada.

Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro non deve essere inferiore a m 12 per i tessuti residenziali e m 25 per i tessuti ove insistono attività produttive.

Art. 25 - Portici

I portici e i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti e ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario secondo le disposizioni tecniche adottate e fornite dall'Amministrazione comunale.

Art. 26 - Piste ciclabili

La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le prescrizioni e i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigenti.

Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli.

Art. 27 - Aree per il parcheggio

Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale da non creare pregiudizio alla sicurezza stradale evitando che manovre in entrata e uscita comportino un eccessivo asservimento alla pubblica viabilità e/o che costituiscano pericolose interferenze con i flussi di traffico e non tutelino adeguatamente i vari utenti della strada (auto, cicli e anche pedoni).

Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l'erosione dei terreni e versanti.

Le dimensioni degli spazi per la sosta di autovetture, sia scoperti che coperti, non debbono essere inferiori a mq 15,00.

All'interno delle aree a parcheggio devono essere garantiti adeguati percorsi pedonali in sicurezza adatti anche a persone con disabilità motoria e/o sensoriale.

All'interno delle aree a parcheggio devono essere individuati adeguati spazi anche per la sosta delle biciclette e dei motocicli.

La pavimentazione degli stalli deve essere di tipo drenante.

Nelle aree a parcheggio devono essere previste alberature che garantiscano ombreggiamento e permettano una migliore mitigazione ambientale delle superfici più ampie, su indicazione fornita di volta in volta dall'Amministrazione. Le alberature dovranno essere disposte opportunamente in maniera da fornire ombra sugli stalli, avere caratteristiche di resistenza, necessitare di bassa manutenzione. È da escludere l'uso di specie arboree e arbustive ritenute tossiche o dannose sia per le persone che per le automobili (presenza di resine o caduta di frutti).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

Art. 28 - Piazze e aree pedonali

Gli spazi devono essere correttamente dimensionati in base all'ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi come da indicazioni fornite di volta in volta dall'Amministrazione.

Art. 29 - Attraversamenti pedonali e marciapiedi

Tutte le vie di nuova formazione, dovranno essere munite di marciapiede e di attraversamenti pedonali pubblici, realizzati in conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e a eventuali ulteriori disposizioni contenute nelle norme tecniche operative del piano degli interventi.

I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e ss.mm.ii.

L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere compatibile con il libero transito (spazio libero minimo cm 90,00).

Art. 30 - Connessioni funzionali

Nei piani urbanistici attuativi (PUA) si devono prevedere percorsi pedonali, ciclabili e spazi di relazione adeguati alla dimensione dell'intervento e al suo intorno al fine di collegarsi e integrarsi con spazi e percorsi esterni e con le funzioni pubbliche circostanti.

Art. 31 - Passi carrai e uscite per autorimesse

L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica; deve essere garantito un idoneo deflusso delle acque, tale da evitare lo sversamento delle stesse sulla pubblica via.

Ogni lotto può disporre di un solo accesso carrabile sulla pubblica via della larghezza massima pari a ml 6,00 fatte salve eventuali eccezioni in caso di accessi da parte di mezzi speciali in zona produttiva. Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo se adeguatamente motivate e valutate ammissibili dal settore edilizia e lavori pubblici attraverso l'esame congiunto della richiesta di deroga che deve essere presentata preliminarmente al rilascio dell'eventuale titolo edilizio.

Di norma, fatte salve specifiche e motivate ragioni che ne dimostrino e giustifichino l'impossibilità:

- non possono essere previsti parcheggi o posti auto privati che si affacciano direttamente sulla via pubblica in quanto determinerebbero un eccessivo asservimento della stessa.
- i parcheggi e posti auto dovranno essere raggiungibili attraverso un unico accesso al lotto, dotato di cancello adequatamente arretrato di m 5,00.
- le uscite dai locali interrati o seminterrati verso gli spazi pubblici devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali e deve essere assicurata una buona visibilità al conducente dei veicoli. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada o spazio pubblico deve esserci una distanza pari ad almeno m 5,00.

Art. 32 - Plateatico/dehors su suolo pubblico

Plateatici/dehors devono corrispondere a criteri di decoro urbano e inserirsi armonicamente con l'ambiente circostante.

La loro collocazione non può avvenire in spazi dedicati a viabilità e parcheggio.

Per l'installazione di tali strutture si procede direttamente con la richiesta di occupazione suolo pubblico. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione, dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa presentasse un pur minimo danneggiamento.

Art. 33 - Recinzioni

Fatti salvi il Codice della Strada e suo Regolamento, il Codice Civile e normative specifiche di settore, per le recinzioni delle aree private valgono le prescrizioni che seguono:

- a) forma e materiali dovranno essere scelti in base alle caratteristiche ambientali e alle esigenze funzionali:
- b) la fondazione non deve insistere su suolo pubblico;
- c) per motivi di decoro, è fatta salva la facoltà di allineamento in altezza con le adiacenti recinzioni di altezza superiore mentre è obbligatorio l'allineamento in altezza con le recinzioni di altezza inferiore:
- d) le recinzioni prospettanti spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, debbono distare dal ciglio esterno della carreggiata (linea bianca o, in assenza, limite della pavimentazione stradale), non meno di m 1,00 e comunque non meno di m 3,00 dall'asse stradale, salvo allineamenti preesistenti:
- e) le recinzioni prospettanti rogge, canali ecc. debbono distare dal ciglio, non meno di m 1,00;
- f) le recinzioni non devono ostruire la visuale o arrecare problemi alla viabilità;
- g) devono essere previsti degli spazi adeguati per l'esposizione dei rifiuti da sottoporre a raccolta.

Inoltre, in base alla zona:

Entro i limiti delle **ZONE RESIDENZIALI**, le recinzioni e i cancelli non devono superare l'altezza di m 1,50. Laddove sia previsto un muretto di fondazione lo stesso non dovrà essere superiore a m 0,50.

Entro i limiti delle **ZONE DESTINATE AD IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O SIMILI** è consentita un'altezza massima per le recinzioni di m 3,00. Laddove sia previsto un muretto di fondazione lo stesso non dovrà essere superiore a m 0,50.

Entro i limiti delle **ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI** l'altezza massima delle recinzioni non potrà superare i m 1,50 e potranno essere realizzati cordoli e muretti con altezza massima di m 0,30 con sovrastante rete o ringhiera.

Fatte salve le limitazioni previste per le zone sottoposte a vincoli ambientali/naturalistici, per salvaguardare le colture o gli animali dai predatori selvatici è possibile porre in essere, senza necessità di alcun titolo abilitativo, un recinto, di altezza massima di m 2,00 composto da fili, corde, cavetti elettrificati, su pali o paletti infissi direttamente nel terreno.

Le prescrizioni di cui sopra devono essere rispettate in tutti i casi di nuova costruzione della recinzione e in tutti gli interventi sulle recinzioni esistenti che siano più significativi di semplici interventi manutentivi (manutenzione ordinaria).

Art. 34 - Numerazione civica

Successivamente alla segnalazione certificata di agibilità, il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede alla fornitura della relativa piastrina.

Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

La materia relativa ai requisiti e alla tutela degli spazi verdi e dell'ambiente (aria, suolo) è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia.

La politica di promozione e valorizzazione dell'ambiente nella sua globalità, quale valore estetico, sociale, ambientale e culturale potrà essere esplicitata in appositi Regolamenti Comunali.

Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 35 - Impianti tecnologici

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti idonei ad assicurare il benessere delle persone e i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza e alle loro attività.

Gli impianti o i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e rifiniti, facilmente accessibili alle persone autorizzate.

Gli impianti saranno progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane e i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la conduzione, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione.

Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione e i punti di utilizzazione medesimi, non debbono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso, negli edifici e nei loro locali, di animali e d'insetti indesiderabili.

La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più edifici, va attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento di maggiore confortevolezza, funzionalità, salubrità, sicurezza.

Art. 36 - Approvvigionamento idrico

Ogni unità immobiliare deve essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo.

Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

Art. 37 - Depurazione e smaltimento delle acque

Gli allacciamenti degli scarichi degli insediamenti civili e assimilati, e degli insediamenti produttivi, alla rete comunale di fognatura, sono concessi nell'osservanza delle disposizioni dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

Va prevista in generale una canalizzazione separata per lo smaltimento delle acque bianche e nere, di regola allacciata alla fognatura comunale o, in mancanza, con un impianto terminale di depurazione opportunamente progettato e autorizzato dagli Enti competenti.

Art. 38 - Ricarica dei veicoli elettrici

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatoriamente prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, nei casi previsti dalla vigente normativa.

Le modalità di predisposizione degli impianti devono essere conformi alla normativa tecnica specifica vigente al momento della progettazione dell'intervento.

Art. 39 - Telecomunicazioni

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica privati, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti private a radiofrequenza, nonché per reti radio a larga banda punto- multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, sono soggette alla vigente specifica normativa.

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 40 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell'ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale.

Rimangono salve le eventuali previsioni di piano relative alle colorazioni.

Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate a un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti.

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica e statica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari.

In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela.

Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l'incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l'igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l'adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere.

In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l'inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge.

Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno m 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm 20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.

I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in opportuni spazi o nicchie ricavati all'esterno dei fabbricati e isolati dai locali di abitazione; la tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature esterne deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l'esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

Art. 41 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

Le strutture in aggetto, quali pensiline, poggioli, cornici, ecc., facenti parte della struttura edilizia e ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, possono essere collocate:

- fino a m 5,00 di altezza dal suolo sono ammesse, solo in presenza di marciapiede, per sporgenze non superiori a cm 10;
- oltre i m 5;00 di altezza sono consentite, <u>anche in mancanza di marciapiede</u>, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante (es. viabilità), con un massimo di m 1,20.

In casi particolari e documentati, possono essere consentite eccezioni ai predetti commi, a condizione che sul filo marciapiede venga realizzata una barriera fissa, che impedisca il transito di mezzi di trasporto sotto agli aggetti.

Nelle vie di larghezza inferiore a m 6,00 è vietato ogni elemento in aggetto che abbia sporgenza superiore a cm 10.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo dev'essere in ogni punto non inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
- per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a m 5,00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti con superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune grate di protezione.

Art. 42 - Coperture degli edifici

Le coperture, costituendo elemento di rilevante interesse figurativo, devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.

Il manto deve essere adeguato ai colori e tipi prevalenti nella zona.

Gli abbaini devono essere arretrati di almeno m 1,00 dal filo del muro esterno dell'ultimo piano abitabile immediatamente sottostante; non dovranno occupare più del 25% della superficie della falda interessata dall'intervento. L'arretramento in misura minore di m 1,00 dal filo del muro esterno può essere concesso qualora opportunamente giustificato.

Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione e areazione del piano sottotetto non abitabile e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati volumi tecnici senza apporto di volume urbanistico, mentre gli abbaini con la funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto, vengono considerati elementi con apporto di volume.

I pannelli solari termici e fotovoltaici installati in copertura, debbono di norma essere del tipo integrato o semintegrato.

Art. 43 - Serramenti esterni degli edifici

I serramenti esterni, i portoni d'ingresso, gli scuri e le tapparelle nelle facciate di uno stesso edificio devono avere finiture cromatiche uniformi.

Capo VI Elementi costruttivi

Art. 44 - Superamento barriere architettoniche

Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone e, in particolare, da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico - edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali e regionali.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse. In ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che "introduca nuove barriere architettoniche".

Art. 45 - Cortili e lastrici solari

I cortili interni racchiusi completamente tra corpi di fabbricati e i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 20% della somma delle superficie delle pareti che li circondano.

Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile.

Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.

Art. 46 - Chiostrine e pozzi luce

La superficie delle chiostrine e pozzi luce non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina.

Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00.

Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche e una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina.

Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo.

Art. 47 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto.

In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad eccezione degli elementi di arredo di cui alle Norme Tecniche di Attuazione.

I distributori automatici di prodotti (sigarette, bevande, ecc.) devono essere collocati in modo da non pregiudicare il percorso in sicurezza dei pedoni e non deve comportare restringimenti che creino difficoltà e/o costituire barriere architettoniche alle persone con disabilità.

Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è preferibile la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli. Per gli spazi impermeabili sono comunque da preferire pavimentazioni drenanti, compatibilmente con l'utilizzo dell'area.

I proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli edifici in ordine e in buono stato di conservazione.

Art. 48 - Piscine

Devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889) se totalmente interrate. Nel territorio agricolo sono consentiti interventi di realizzazione di piscine scoperte solo se realizzati nelle strette pertinenze degli edifici esistenti.

Al fine di favorire l'uso razionale della risorsa idrica deve essere prevista la realizzazione di una cisterna o deposito di acqua pari al 10% del volume della piscina.

L'acqua di riempimento del deposito deve provenire o dalla raccolta dell'acqua piovana o altra fornitura esclusa quella del civico acquedotto.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 49 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

Il Responsabile dell'Area Tecnica o il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia all'interno del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi e alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa

Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.

L'attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 50 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza, in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio

Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi della normativa vigente al momento dell'accertamento.

Art. 51 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

Il Responsabile dell'Area Tecnica o il Responsabile del servizio competente, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.

Art. 52 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, quando la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; la determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo i principi fissati dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile di area potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell'interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d'autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili.

Il Responsabile dell'Area Tecnica può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Art. 53 - Aggiornamento del regolamento edilizio

Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comuna-li

Art. 54 - Entrata in vigore del regolamento edilizio

Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.

I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, così come le segnalazioni e le comunicazioni depositate, sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze, segnalazioni o comunicazioni.

Fino all'approvazione del Piano degli Interventi (P.I.) adeguato al vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.):

- il volume computabile al fine degli indici di edificabilità fondiaria ammessi (definizione 4 dell'allegato "A") è quello *urbanistico* di cui alla definizione 1 dell'allegato "B";
- l'altezza massima riportata nelle N.T.A. è quella di cui alla definizione 5 dell'allegato B;
- il *numero massimo dei piani* riportato nelle N.T.A. è quello di cui alla definizione 3 dell'allegato B.

Art. 55 - Abrogazioni di precedenti norme

L'entrata in vigore del Regolamento Edilizio comporterà la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.

Allegato Allegato Quadro delle definizioni uniformi

VOCE		DEFINIZIONE	
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanisticoedilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	
6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	
8 - Superficie coperta	sc	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.	
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	
10 - Indice di permeabilità	IPT IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	
13 - Superficie Iorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	
14- Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	

VOCE		DEFINIZIONE	
		Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.	
15 - Superficie accessoria	SA	La superficie accessoria ricomprende: i portici e le gallerie pedonali; i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.	
16- Superficie complessiva	sc	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	
17- Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.	
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m	
19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	

VOCE	DEFINIZIONE	
22 - Piano interrato	Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	
23 - Sottotetto	Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	
24 - Soppalco	Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	
25 - Numero dei piani	E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	
26 - Altezza lorda	Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	
27 - Altezza del fronte	L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	
28- Altezza dell'edificio	Altezza massima tra quella dei vari fronti.	
29 - Altezza utile	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	
30 - Distanze	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	
31 - Volume tecnico	Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	
32 - Edificio	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	

VOCE	DEFINIZIONE	
33 - Edificio Unifamiliare	Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	
34 - Pertinenza	Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	
35 - Balcone	Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	
36 - Ballatoio	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	
37 - Loggia/Loggiato	Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	
38 - Pensilina	Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	
39 - Portico/Porticato	Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	
40 - Terrazza	Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	
41 - Tettoia	Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	
42 - Veranda	Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	

allegato **B**Quadro delle definizioni comunali

VOCE	DEFINIZIONE		
1. Volume urbanistico	 È il volume totale (definizione 19) con le seguenti esclusioni: volume sotto la quota minima corrispondente al punto di media ponderale altimetrica del terreno interessato dal fabbricato calcolato in corrispondenza della proiezione orizzontale di tutte le parti edificate che concorrono alla formazione della superficie coperta con riferimento al piano di campagna naturale preesistente prima dei lavori, quando il fabbricato risulti interrato almeno 3/4 del suo perimetro (per interrato si intende che il terreno, sia naturale che di riporto, appoggi contro il muro perimetrale); volume del sottotetto non potenzialmente abitabile comprensivo del solaio; vespaio fino a cm 50 sul piano di campagna naturale; abbaino con funzione specifica di illuminazione e aerazione del piano sottotetto non abitabile e di uscita sul tetto per la manutenzione; volumi tecnici. Per i fabbricati privi di interrato va sommato l'eventuale volume, tra la quota media ponderale del piano di campagna naturale e la quota di imposta del piano terra. 		
	Per i fabbricati esistenti il volume urbanistico è determinato dalla superficie coperta per l'altezza media ponderale di tutti i prospetti riferita al terreno perimetrale, con l'esclusione del solo sottotetto non potenzialmente abitabile.		
Volume del sottotetto con altezza di m 2,40 con un minimo di m 2 larghezza minima di m 2,00. Il parametro dell'altezza è ricavabile come media tra le altezze m pavimento all'intradosso del solaio. In caso di solaio con travetti l'in riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm Il parametro della superficie si identifica con il piano virtuale gene proiezione sul pavimento del perimetro con altezza minima di m 1,60			
3. Numero massimo dei piani È il numero di cui alla definizione 25 con l'esclusione dei piani in potenzialmente abitabili			
4. Piano di campagna Il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sis autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbani			
5. Altezza massima	 È misurata, per ogni corpo di fabbrica, tra le quote minima e massima individuate come segue: quota minima corrispondente al punto di media ponderale altimetrica del terreno interessato dal fabbricato calcolato in corrispondenza della proiezione orizzontale di tutte le parti edificate che concorrono alla formazione della superficie coperta con riferimento: a) al piano di campagna (media ponderale) al naturale preesistente prima dei lavori, quando il fabbricato risulti interrato almeno 3/4 del suo perimetro (per interrato si intende che il terreno, sia naturale che di riporto, appoggi contro il muro perimetrale); b) al piano di sbancamento quando il fabbricato risulta interrato per meno di 3/4 del suo perimetro; quota massima corrispondente all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o potenzialmente abitabile. 		
6. Aggetti e sporti Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti si aperto sui tre lati e senza appoggi a terra.			

allegato C

Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

27.72		
STATO	REGIONE	REGIONE
	(leggi regionali)	(circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'	ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO D	DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELLE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) A.1 Edilizia residenziale	Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" — Titolo V - Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa — collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articoli 44 e 45. Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12	Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879) DGR 28 luglio 2009, n. 2264 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del
	luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree - articolo 2	Legge regionale 23 aprile 2004, II. 11, Northie per il gioverito dei territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria" DGR 03 febbraio 2010, n. 172 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento" DGR 11 marzo 2014, n. 315 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione" Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 "chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 – edificabilità in zona agricola" Circolare 13 novembre 2014, n. 1 "Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative

A.2 Edilizia non residenziale		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)	Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" - capo I Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" - articolo 3	Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 DGR 19 novembre 2013, n. 2045 "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni []"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBB 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)		Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge d
		stabilità regionale 2017" - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati
A.3 Impianti per la produzione di energia da font	i rinnovabili	
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 87 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10	Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - articolo 10 Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili"	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra DGR 03 agosto 2011, n. 1270 "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" DGR 15 maggio 2012, n. 827 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazion operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011" DGR 05 giugno 2012; n. 1050 "Impianti solari fotovoltaici fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitative entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440." DGR 19 maggio 2009, n. 1391 "D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009 Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D Lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico (PERFER)
settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)		

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28		
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso		
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva		
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)		
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri	adempimenti generali	
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e	
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia	sicurezza nei luoghi di lavoro"	
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in		
particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99		
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322		
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione		
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23		
agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire		
dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia		
delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui		
rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del		
Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma		
Statistico Nazionale 2011- 2013 Edilizia Pubblica)		
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI	DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETT	ORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI
NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA		
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distar	nza fra i fabbricati e dai confini	
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444	Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e	
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i	disposizioni in materia di governo del territorio e di aree	
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti	naturali protette regionali" - articolo 8.	
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,	Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di	
al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione	stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2,	
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai	comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della	
sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).	legge regionale 8 luglio 2009, n. 14"	
CODICE CIVILE		
in particolare articoli 873, 905, 906 e 907	Legge regionale 6 aprile 1999, n.12	
	"Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"	
	Legge regionale 30 luglio 1996, n.21	
	"Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di	
	copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di	
	aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per	
	il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di	
DECRETO MINIOTERIALE 44 manualia 0000	inerzia termica"	
DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in		
particolare paragrafo 8.4.1.		
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150		
(Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies		
LEGGE 24 marzo 1989, n.122		
(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree		
urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme		
del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato		
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393),		
	I .	
in particolare articolo 9		
in particolare articolo 9		
in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi		
in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)		
in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)	cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depuraz	ione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio
in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)	cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depuraz	ione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio

"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – art. 41

B.2.1 Fasce di rispetto stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11	
(Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18	"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 ter	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28		
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)		
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare		
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metrop	olitane e funicolari terrestri su rotaia)	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio	Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11	
1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60	"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" - articolo 101, comma 1, lettera a	
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodro	ni	
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715		
B.2.4 Rispetto cimiteriale		
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11	
(testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166	"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 bis	
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in		
particolare articolo 57		
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 quater	DGR 6 settembre 2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163	Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"	,
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori		

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE		
ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977		
(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere		
b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la		
tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2		
dell'Allegato 4		
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici,	magnetici ed elettromagnetici	
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36	Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27	
(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,	"Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati	
magnetici ed elettromagnetici)	da elettrodotti"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		
dell'8 luglio 2003		
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli		
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni		
ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati		
dagli elettrodotti)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998,		
n.381		
(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di		
radiofreguenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le		
LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero		
dell'Ambiente)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8		
luglio 2003		
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli		
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni		
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze		
comprese tra100kHze300GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA		
DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008		
(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle		
fasce di rispetto degli elettrodotti)		
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257		
(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di		
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei		
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)		
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984		
(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,		
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore		
a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei		
DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le		
seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per		
quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ.		
del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3		
(Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar),		
la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5		
(installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici:		
«Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai		
sensi del D.M.Svil.Econ.		
del 16/04/2008).		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16		
aprile 2008		
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e		
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette		
del gas naturale con densità non superiore a 0,8)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17		
aprile 2008		

(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)		
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo		
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327		T
(codice della navigazione), in particolare articolo 55		
B.3 Servitù militari		
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66		
(Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90		
(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento		
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.		
246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui		
nell'interesse della difesa)		
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006		
(Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui		
al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)		
B.4 Accessi stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285		
(Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre		
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo		
codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46		
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001		
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)		
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di	incidente rilevante	
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334	moracite inevalie	
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di		
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001		
(Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e		
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente		
rilevante)		
B.6 Siti contaminati		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152		
(Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V		
"Bonifica di siti contaminati" DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999.		
n.471		
(Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in		
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi		
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e		
successive modificazioni e integrazioni)		
C. VINCOLI E TUTELE		
C.1 Beni culturali (immobili che presentano inte	resse artistico, storico, archeologico o etnoantrop	pologico)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42		
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della		
legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I		
C.2 Beni paesaggistici		
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11	
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della	"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo	

legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III	Vbis	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010,	VDIS	
n. 139		
(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione		
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146,		
comma 9, del D.Lqs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i Codice dei beni		
culturali e del paesaggio) 1		
Culturum o doi paccaggio)		
1		
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione		
degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura		
autorizzatoria semplificata" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio		
2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12		
dicembre 2005		
(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della		
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi		
dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i		
Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9		
febbraio 2011		
(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale		
con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto		
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)		
C.3 Vincolo idrogeologico		
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267	Legge regionale 13	
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di	settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" – Capo I Legge	
terreni montani)	regionale 14 settembre 1994, n. 58	
	"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi	
	regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di	
	previsione per l'anno finanziario 1994" – articolo 20	
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126		
(Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30		
dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma		
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152		
(Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1,		
lettera g), e comma 5		
C.4 Vincolo idraulico		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152		
(Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523		
(Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98		
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368		
(Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n.		
195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e		
dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per		
la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)		
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112		
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle		
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo		
1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e		
agli Enti locali)		
C.5 Aree naturali protette		
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40	
(Legge quadro sulle aree protette)	"Nuove norme per l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali"	

C.6 Siti della Rete Natura 2000		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)		D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)		
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto	amhiantala	
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda	Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
D. NORMATIVA TECNICA		
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abita	zione e dei luoghi di lavoro)	
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54	
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)	"Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265		
(Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII		
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica		
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003		
recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")		
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)		Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013 "Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.Igs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno		

2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985		
(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica		
delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985		
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, r	ormale e precompresso ed a struttura metallica	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in	
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia	materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" - articolo 66	
edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli	Zone dassilicate sistilicite - articolo do	
da 64 a 76)		
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere a	rchitettoniche negli edifici privati pubblici e privat	i aperti al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno		
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia		
edilizia) in particolare Parte II, Capo III		
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104		
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24		
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41		
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20,		
secondo periodo		
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236	Legge regionale 12 luglio 2007, n.16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere	
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,	architettoniche" – Capo II, articoli 6, 7 e 8	
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire	
architettoniche)	l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12	
	luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articoli 11 e 11 bis	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio	11 616	
1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere		
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4		
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)		
D.5 Sicurezza degli impianti		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22		
gennaio2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies,		
comma 13,lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle		
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti		
all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile		
1999, n. 162		
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la		
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della		
relativa licenza di esercizio)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in		
(Territoria di l'estre di l'estr		

materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera),		
Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di		
impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)		
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto		
2011, n. 151		
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei		
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma		
dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,		
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012		
(Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze		
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla		
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del		
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)		
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139		
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della		
legge 29 luglio 2003, n. 229)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987		
(Norme di sicurezza antincendi per qli edifici di civile abitazione)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998		
(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione		
dell'emergenza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006		
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la		
progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati		
ad uffici).		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002		
(Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005		
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani		
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli		
di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81		
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia		
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012		
(Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15. commi 7		
e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con		
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente		
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture		
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti		
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9		
aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette		
disposizioni di prevenzione incendi)		
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14	
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia	"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire	
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in	l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12	
particolare articolo 256	luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter	
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257		Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011
(Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei		"Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il		(titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08).
lavoro)		Approvazione linee interpretative regionali."
D.8 Contenimento del consumo energetico degl	i edifici	
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14	

"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13 Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
edifici	
Legge regionale 10 maggio 1999 n. 21	
"Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
	l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13 Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di

D.10 Produzione di materiali da scavo		
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis	Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava	DECRETO del Responsabile dell'Area Tecnica Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Responsabile dell'Area Tecnica regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)		
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scari	chi idrici domestici)	
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)		DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS: indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso		
	Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"	
	FIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI OIMPIANTI	
E.1 Strutture commerciali		Development and the control of the c
	Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"	Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"
E.2 Strutture ricettive		
	Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"	DGR 22 marzo 2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017."
E.3 Strutture per l'agriturismo		
	Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"	
	Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" in particolare articolo 5 Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario – Capo I, articoli da 16 a 18	DGR 05 agosto 2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35."
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
	Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"	DGR n. 497/2005 "criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di

	distribuzione di carburanti"

E.5 Sale cinematografiche				
- V	Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto"			
E.6 Scuole e servizi educativi				
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)	Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"			
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)				
E.7 Associazioni di promozione sociale				
LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)	Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2001" - articolo 43 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" - articoli 1 e 2			
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sosta	anze alimentari e bevande			
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)	Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO				
E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004				
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")				
E.9 Impianti sportivi				
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005	Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) – art. 91			
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16				
gennaio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la				

costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)		
E.10 Strutture Termali		
	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	
E.11 Strutture Sanitarie		
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8- ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	DGR 16 gennaio 2007, n. 84 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.
1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)		
E.12 Strutture veterinarie		
	Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60	
	"Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"	